

Norme & Tributi

Commercialisti

Sulla sostenibilità necessario acquisire competenze —p.36

Non profit

Fondazioni, nella base Irap il lavoratore in distacco



RISPOSTA A INTERPELLO

La risposta a interpello 510 delle Entrate affronta il trattamento Irap del personale in distacco e deducibilità dei contributi da parte del soggetto fondatore.

ntplusfisco.ilssole24ore.com



DISPONIBILE IN LIBRERIA E NEGLI STORE ONLINE

La formula dei coniugi, la Consulta cancella i limiti alle esenzioni

Fisco e immobili

L'esclusione dall'imposta vale per entrambe le case con residenza e dimora

Illegittimo il riferimento al «nucleo familiare» per l'abitazione principale

Gianni Trovati

ROMA

Il Fisco non può essere nemico della famiglia. E non può calpestare la Costituzione nemmeno per combattere comportamenti elusivi.

Su questi presupposti la Consulta, nella sentenza 209 depositata ieri e redatta da Luca Antonini, chiude il controverso caso dell'Imu per i coniugi che vivono in due Comuni diversi, attribuendo a entrambi gli immobili l'esenzione, e offre una lezione che va molto oltre la vicenda specifica. Vicenda che, peraltro, è un esempio perfetto di come

norme e giurisprudenza riescano ad avvitarsi in paradossi insostenibili.

Tutto nasce dal fatto che la normativa Imu, scritta dal governo Monti nel «Salva Italia» (Dl 201/2011, articolo 13), ha identificato come «principale», esente dall'Imu, l'abitazione in cui «il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente». E si è preoccupato di precisare che con due abitazioni nello stesso Comune la famiglia avrebbe avuto diritto a una sola esenzione.

La formula ha subito generato il problema delle famiglie che invece vivono in case di proprietà in Comuni diversi, ricongiungendosi per esempio nei fine settimana come capita sempre più spesso nell'Italia dell'Alta velocità e del lavoro che si prende dove si trova.

Sul punto si è accesa una battaglia fra il Mef, che nelle sue istruzioni (fin dalla circolare 3/2012 delle Finanze) ha chiesto di esentare entrambi gli immobili perché il limite fissato dalla norma riguardava la doppia casa nello stesso Comune, e la giurisprudenza attivata dai ricorsi comunali, che è arrivata in Cassazione a prevedere l'opposto negando a tutti il beneficio.

La soluzione (si fa per dire) tentata per chiudere il problema arriva con il

decreto fiscale dell'anno scorso, il 146/2021, che propone l'idea salomonica di imporre l'Imu solo a una delle due abitazioni. Con quali criteri? Nessuno. Ai coniugi si chiede di «scegliere» (a piacimento) quale immobile esentare. Un pasticcio.

A parte l'assenza di parametri a cui ancorare la scelta, che finisce per legittimare il comportamento strumentale di chi, fatti due calcoli, esclude dall'Imu la casa dal valore catastale più alto, sia l'esenzione parziale sia la linea rigida della Cassazione penalizzano infatti le coppie sposate o unite civilmente. Perché quelle che non si sono preoccupate di cementare con un atto ufficiale la propria vita affettiva possono tenere tranquillamente al riparo dall'Imu entrambe le case.

La Consulta, chiudendo con la sentenza di ieri una questione che si era autoattribuita a marzo, mette ordine nel ginepraio, e si preoccupa anche di cancellare *ex tunc* il «nucleo familiare» dalla norma originaria dell'Imu abrogata nel 2019 per evitare che il caravita si mantenga nei ricorsi ancora pendenti. L'esenzione, quindi, potrebbe riguardare anche le case nello stesso Comune: a patto ovviamente

di riuscire a dimostrare il «rischio della «dimora abituale».

Per arrivare alle sue conclusioni la sentenza sottolinea come la tutela della famiglia sia sviluppata dalla Costituzione con «un'attenzione che raramente si ritrova in altri ordinamenti». E spiega che quindi la penalizzazione fiscale delle coppie sposate viola ben tre articoli della Carta: il 3 sull'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, il 31 che chiede alla Repubblica di «agevolare con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia» e il 53 sulla «capacità contributiva» che deve misurare il contributo di ciascuno alla spesa pubblica.

Principi così forti non possono essere messi in discussione dall'obiettivo di contrastare l'elusione attuata dai tanti che hanno trasferito la residenza nella casa di vacanza per sottrarla all'Imu pur continuando a vivere in città. Per stanarli, spiega la sentenza, è sufficiente ai Comuni controllare i consumi di elettricità, gas e acqua, com'è peraltro permesso dal decreto sul federalismo fiscale municipale (Dlgs 23/2011, articolo 2, comma 10); senza bisogno di mettersi la Costituzione sotto i piedi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE NORME CENSURATE

Via la discriminazione per le coppie sposate e le unioni civili

Contrasta con la Costituzione tutta la normativa in materia di Imu secondo la quale, attualmente o in passato, è stata impedita o è impedita l'esenzione Imu ai coniugi (o alle persone partecipi di una unione civile) non aventi la stessa residenza (nello stesso Comune o in Comuni diversi), per la principale ragione che ne risultano discriminate le persone coniugate o civilmente unite rispetto alle persone meramente conviventi.

In altre parole, in base alla normativa ora colpita da incostituzionalità, se due conviventi hanno la residenza in due case diverse, per entrambe le situazioni si può approfittare dell'esenzione dall'Imu; mentre, se si tratta di due coniugi, la legge attuale (articolo 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, legge 160/2019), costringeva a rinunciare all'agevolazione per una delle due residenze. Anteriormente, l'esenzione era addirittura impedita se il «nucleo familiare» non fosse stato compatto in un'unica residenza.

La Corte costituzionale condanna la normativa Imu in quanto non ossequiosa di ben tre principi costituzionali: il principio di eguaglianza di cui all'articolo 3, per la predetta penalizzazione dei soggetti coniugati o partecipi di una unione civile; il principio di favore per la famiglia di cui all'articolo 31, contro il quale la normativa Imu cozza per la penalizzazione della famiglia che essa provoca; il principio di capacità contributiva di cui all'articolo 53, in quanto l'Imu, come imposta reale, deve essere normata con riguardo alla situazione oggettiva della sua fattispecie (e cioè con riguardo allo stato, alla natura e alla destinazione dell'immobile) senza che possa aver rilievo la situazione soggettiva del contribuente.

Sotto la scure della Corte cadono dunque una serie di norme, che la Consulta riscrive, espungendo la parte affetta da illegittimità:

- il comma 741, nella attuale versione e in quella precedente alle modifiche del Dl 146/2021;
- l'articolo 13, comma 2, del Dl 201/2011, come modificato dalla legge 147/2013, ove era stato introdotto il principio in base al quale il proprietario dell'immobile trovava impedimento all'avvalimento dell'esenzione dal fatto che i componenti del suo «nucleo familiare» (concetto mai chiarito) avessero residenza e dimora coincidenti con quelle del contribuente.

Nell'interpretare queste norme, la Cassazione era stata spietata: non solo aveva disatteso la circolare 3/DF del 2012 ove l'Amministrazione, nel silenzio che allora caratterizzava la normativa in esame, aveva riconosciuto il beneficio per ciascuno degli immobili, ubicati in Comuni diversi (decisioni 15439/2019 e 17408/2021), ammettendo l'agevolazione solo se fosse stata provata una intervenuta «disgregazione del nucleo familiare»; ma anche giungendo a negare ogni agevolazione ai coniugi che risiedessero in Comuni diversi, facendo leva sulla necessità della coabitazione abituale dell'intero nucleo familiare nel luogo di residenza anagrafica della casa coniugale (decisioni 4170 e 4166 del 2020 e 17408/2021).

—Angelo Busani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aperta la strada alle istanze di rimborso

L'impatto

Nel mirino quanto pagato negli ultimi cinque anni sulla casa di residenza del coniuge

Luigi Lovecchio

La sentenza 209/2022 della Consulta apre la strada alle istanze di rimborso Imu da parte dei contribuenti e mette fuori gioco gli accertamenti comunali. Sono comunque fatte salve le situazioni già definite, per decorrenza dei termini decadenziali per il rimborso o per il ricorso o per sentenza passata in giudicato.

La pronuncia ha dunque statuito che ciascun possessore di immobili ha diritto all'esenzione Imu, purché

abbia residenza anagrafica e dimora abituale nella casa, e a prescindere da residenza e dimora del coniuge o del convivente. Sotto questo profilo, non cambia nulla se le due residenze disgiunte siano nello stesso comune o in comuni diversi.

Ne consegue che i soggetti che abbiano versato l'Imu, ad esempio, sulla casa di residenza dell'altro coniuge, ubicata nello stesso comune, potranno senz'altro chiedere il rimborso di quanto pagato negli ultimi 5 anni.

Lo stesso dicasi, a maggior ragione, per quanti, aderendo cautelativamente alle plurime sentenze della Cassazione in termini, in presenza di residenze disgiunte in comuni diversi, abbiano pagato l'imposta per entrambe le unità immobiliari, non essendoci l'unitarietà della dimora del nucleo familiare. Ma la sentenza mette a rischio anche le migliaia di accertamenti comunali che sono stati noti-

ficati negli ultimi anni, a mano a mano che si consolidava l'orientamento restrittivo della Cassazione.

Va tuttavia segnalato come la stessa Corte costituzionale abbia chiarito che la declaratoria di illegittimità non comporta l'estensione dell'esenzione alle «secondo case». Questo significa che, laddove non fosse possibile stabilire con sufficiente certezza che in una delle due abitazioni il possessore, in effetti, non ha la dimora abituale, l'esonerazione competerebbe solo sull'altro immobile. Allo scopo, la sentenza richiama i poteri dei comuni di verificare, attraverso la consultazione dei dati delle utenze a rete (gas, acqua e energia elettrica), la congruenza della richiesta di agevolazione del contribuente. In proposito, si evidenzia che, alla luce delle nuove disposizioni della riforma del processo tributario (articolo 7, comma 5-bis, del Dlgs 546/1992), si ritiene che l'onere della

prova si attegga diversamente, a seconda che si sia in presenza di una istanza di rimborso o di un atto di accertamento del comune. Nel primo caso, l'onere è senz'altro in capo al contribuente, il quale potrebbe essere chiamato a produrre, ad esempio, la documentazione afferente i costi dei consumi. Nell'altro caso, dovrebbe essere il comune a procurarsi le notizie utili a contestare l'esenzione richiesta, magari chiedendo termini al giudice tributario.

Si evidenzia che la pronuncia in esame ha effetti anche sui versamenti eseguiti a giugno scorso, a titolo di acconto Imu. Pertanto, i coniugi con residenze disgiunte che abbiano pagato l'imposta su uno dei due immobili posseduti potranno, in presenza delle condizioni di legge, scomputare quanto versato in più in occasione del saldo di dicembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



LA FAMIGLIA

Cancellato il paradosso che penalizza matrimoni e unioni civili rispetto alle coppie di fatto



LO STOP

La sentenza mette fuori gioco anche gli accertamenti comunali in corso

datevkoinos.it

#accettiamolasfida

SEI UN COMMERCIALISTA? IN DOPPIO CON DATEV KOINOS POTRAI CONTARE SU UN SERVIZIO VINCENTE.

Dalla tua parte avrai un software che apre il campo al futuro del tuo studio e dei tuoi clienti. Funzioni in continuo sviluppo e un prezzo attento al tempo presente: nessun aumento, nessuna licenza d'uso, nessun costo aggiuntivo per gestire eventuali variazioni di legge. Adesso tocca a te rispondere per vincere anche questa partita.

Datev Koinos ti offre soluzioni innovative per la professione del commercialista. Scopri di più su accettiamolasfida.it